

S. 16/250

N. 25915/12 + 37158/15 R.G.N.R.

N. ~~2567/16~~ R.G.G.I.P. (stralcio dal n. 6248/12 + 9154/15 R.G.G.I.P.)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

Il Giudice, Laura Anna Marchiondelli, alla udienza camerale del 29 gennaio 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

1. C. M. nato a il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. studio in in già dichiarato assente e non presente.

difeso di fiducia dall'avv. studio in in
2. C. M. nato a il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. studio in in già dichiarato assente e non presente.

difeso di fiducia dall'avv. studio in in
3. R. D. nato ad il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. studio in in già dichiarato assente e non presente.

difeso di fiducia dall'avv. studio in in
4. T. P. nato a il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. studio in in già dichiarato assente e non presente.

difeso di fiducia dall'avv. studio in in

5. R. M. SGR P.A., società di gestione del risparmio per azioni, RMJ SGR P.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, dott. domicilio eletto in in non presente (costituita in giudizio con dichiarazione depositata in data 19/06/2015).

difeso di fiducia dall'avv. e dall'avv. entrambi con studio in in

IMPUTATI

in ordine ai seguenti delitti e illeciti amministrativi discendenti da reato

RMJ SGR

10) illeciti amministrativi previsti dall'art. 10, commi 1, 2 e 5, L. n. 146/2006 - per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del d.to l.vo n. 231/07 - e dagli artt. 24 ter, commi II e IV, 25 ter lett. s) e 25 octies D.Lgs. 231/2001 - limitatamente ai fatti successivi all'entrata in vigore del d.to l.vo n. 231/07 - in relazione alle condotte di cui ai capi 1, 7 e 8 delle quali sono incolpati J. P. P. M. in qualità rispettivamente di [redacted] e [redacted] di RMJ sgr. i quali risultano aver agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente, per non aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione dei fatti ascritti ai capi già indicati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi e in particolare per non aver previsto e comunque per non aver efficacemente attuato procedure idonee a rendere la società impermeabile al riciclaggio e al reimpiego di fondi di provenienza delittuosa:

- mantenendo in capo ad A. J. - soggetto privo di deleghe formali, potere decisorio e d'indirizzo dell'attività sociale, essendo concentrata in capo a J. A. la gestione del rapporto con SOCIETE' EUROPEENNE DE BANQUE S.A., principale sponsor di RMJ sgr.

- provenendo dallo stesso J. A. persona fisica parte del denaro in gestione a RMJ sgr.

- consentendo a J. A. di utilizzare RMJ SGR per ricevere fondi costituenti profitto dell'attività illecita svolta.

- attribuendo al J. P. il presidio del rischio anti riciclaggio, senza valutarne i profili di conflitto d'interesse derivante dall'essere il medesimo trustee attraverso la Moloce Trust sarl del Moloce Trust che possiede RMJ sgr attraverso K. & M. srl, essendo il Moloce Trust un trust fittizio interposto nella totale disponibilità di J. A.

In Milano dal 12.4.2006 al 21.3.2012

C. J. M. C. M.
28) reato p.p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 D.L.vo 74/00, perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, agendo C. M. in qualità di [redacted] C. M. in qualità di [redacted] e [redacted] di fatto della San Martino srl, corrente in Milano (ritenendosi difettare l'elemento soggettivo del reato in capo all'ultimo [redacted] di diritto V. M. B. nonché quale titolare effettivo delle disponibilità confluite in San Martino dalla Richmond Capital LLP, agendo al fine di evadere le imposte sui redditi, indicavano nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2006 e 2007 elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sotto indicate, relative a due contratti di mandato senza rappresentanza fittizi conclusi in data 2.10.06 e 19.4.07 tra San Martino srl e TITRIS s.a. aventi ad oggetto, rispettivamente, il reperimento di finanziamenti bancari fino a 12 e fino 15 milioni di euro):

- fattura emessa da Titrìs a San Martino Srl in data 31.10.2006 per € 1.365.000 in relazione al "contratto di mandato del 2 ottobre 2006"

- fattura emessa da Titrìs a San Martino Srl in data 26.04.2007 per € 2.165.000 in relazione al "contratto di mandato del 19.04.2007"

Con l'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 dell'essere stato il fatto commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

In Milano, dal 21.9.2007 al 27.9.2008

J. A. C. M. F. M. P. A. M. (nei cui confronti si procede separatamente). C. M. C. M.

29) reato di cui agli artt. 110, 112 nn. 1, 81 cpv. c.p., 12 quinquies D.L.vo 306/92, perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi

diversi, al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.

JA, A., C, L, F, M, in qualità di () di diritto e di fatto (JA, A.) delle società TITRIS S.A. e Cap Consultants Ltd N. e P. quali () di diritto della Private Equity Partners Sa C, M, in qualità di () della San Martino srl, corrente in Milano C, M, in qualità di () e () di fatto della San Martino srl, corrente in Milano, nonché quale titolare effettivo delle disponibilità confluite in San Martino dalla Richmond Capital LLP.

avendo in precedenza accreditato a TITRIS SA disponibilità di denaro pari euro 3.530.000,00, trasferendo tali somme dalla società San Martino srl senza alcuna giustificazione reale e con l'apparente motivazione di pagare commissioni a TITRIS s.a. in esecuzione di due contratti di mandato senza rappresentanza fittizi conclusi in data 2.10.06 e 19.4.07 tra San Martino srl e TITRIS s.a. (aventi ad oggetto, rispettivamente, il reperimento di finanziamenti bancari fino a 12 e fino 15 milioni di euro).

operavano una serie di operazioni fittizie di prestito e finanziamento tra le società Unione Fiduciaria spa, Private Equity Partners SA, Cap Consultants Ltd e TITRIS SA, così attribuendo fittiziamente pari disponibilità di denaro a fine di riciclaggio e reimpiego alle predette società interposte, operazioni circolari realizzate, attraverso i seguenti passaggi:

1. in data 11 giugno 2006, la PRIVATE EQUITY PARTNERS S.A. emette un prestito obbligazionario così suddiviso:
 - ✓ certificato obbligazionario n. 21, rappresentato da nr. 1 certificato al portatore (rappresentante nr. 18.500 obbligazioni di nominali € 100,00) di nominali € 1.850.000 ("Serie n° 1 - Tranche n° 1")
 - ✓ certificato obbligazionario n. 22, rappresentato da nr. 1 certificato al portatore (rappresentante nr. 30.000 obbligazioni di nominali € 100,00) di nominali € 3.000.000 ("Serie n° 1 - Tranche n° 2").
2. in data 30 ottobre 2006, TITRIS S.A., emette il prestito obbligazionario ("Notes") per € 12 milioni sottoscritto successivamente da CAP CONSULTANTS Ltd per € 11 milioni, nonché stipula con M, C un "Loan facility agreement" per € 12 milioni;
3. in data 22 novembre 2006:
 - ✓ trasferimento da UF a PEP per € 5 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 1";
 - ✓ trasferimenti da UF a PEP per € 5 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 2";
 - ✓ trasferimento da PEP a CC di € 10 milioni con causale "loan agreement";
 - ✓ trasferimento da CC a TITRIS SA per € 10 milioni con causale "underwriting bond issue";
 - ✓ trasferimento da Titris a UF per € 5 milioni con causale "finanziamento M, C";
 - ✓ trasferimento da Titris a UF per € 5 milioni con causale "finanziamento M, C".
4. in data 11 dicembre 2006:
 - ✓ trasferimento da UF a PEP per € 2,5 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 1";
 - ✓ trasferimento da UF a PEP per € 2,4 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 2";
 - ✓ trasferimento da PEP a CC di € 4,9 milioni con causale "loan agreement";
 - ✓ trasferimento da CC a UF per € 3,9 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 2";

- ✓ trasferimento da CC a TITRIS SA per € 1 milioni con causale "sottoscription bonds";
 - ✓ trasferimento da Titris a UF per € 1 milioni con causale "finanziamento M. CC".
5. in data 12 dicembre 2006, la PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A. emette un secondo prestito obbligazionario così suddiviso:
- ✓ certificato obbligazionario n. 13, rappresentato da nr. 1 certificato al portatore (rappresentante nr. 19.250 obbligazioni di nominali € 100.00) di nominali € 1.925.000 ("Serie n° 1 - Tranche n° 1");
 - ✓ certificato obbligazionario n. 14, rappresentato da nr. 1 certificato al portatore (rappresentante nr. 29.520 obbligazioni di nominali € 100.00) di nominali € 2.952.000 ("Serie n° 1 - Tranche n° 2").
6. in data 21 dicembre 2006:
- ✓ trasferimento da Titris SA a CC per € 5 milioni con causale "remboursement partiel bonds";
 - ✓ trasferimento da Titris SA a CC per € 1.1 milioni con causale "remboursement partiel bonds";
 - ✓ trasferimento da CC a UF per € 6.1 milioni con causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES Series no 1 tranche 1";
 - ✓ trasferimento da UF a Titris SA per € 5 milioni con causale "rimborso parziale loan".
7. in data 11 giugno 2007:
- ✓ UF da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare alla PEP (IBAN [redacted]) € 2.500.000 per l'acquisto di "V-DAX BULL&BEAR NOTES - series no 1 - Tranche no 1 per nominali Eur 1.850.000 (certificato nr. 21)";
 - ✓ UF da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare alla PEP (IBAN [redacted]) € 2.500.000 per l'acquisto di "V-DAX BULL&BEAR NOTES - series no 1 - Tranche no 2 per nominali Eur 3.000.000 (certificato nr. 22)";
 - ✓ PEP da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare alla CC (IBAN [redacted]) € 5.000.000 per causale "loan agreement";
 - ✓ CC da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a TITRIS (IBAN [redacted]) € 5.000.000 per causale "underwriting bond issue";
 - ✓ TITRIS da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a UF (IBAN [redacted]) € 5.000.000 per causale "nostro finanziamento favore MC CC come da contratto".
8. in data 15/06/2007:
- ✓ UF da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a TITRIS (IBAN [redacted]) € 2.500.000 per causale "rimborso parziale loan";
 - ✓ TITRIS da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a CC (IBAN [redacted]) € 2.797.440 per causale "remboursement partiel bond";
 - ✓ CAP CONSULTANTS Ltd da disposizioni a Banca Lombarda International SA (Lux) di dar seguito "all'operazione di acquisto del certificato obbligazionario n. 14, rappresentante nr. 29.520 obbligazioni e del certificato n. 22, rappresentante nr. 30.000 obbligazioni, del tipo V-DAX BULL&BEAR NOTES..." per un corrispettivo complessivo di € 2.797.440;
 - ✓ CC da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a UF (IBAN [redacted]) € 2.797.440 per causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES, da Euro 100.00 della Serie n°1 - Tranche n° 2".

9. in data 25/06/2007:

- ✓ UF da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a TITRIS (IBAN [redacted]) € 5.560.815 per causale "rimborso parziale loan";
- ✓ TITRIS da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a CC (IBAN [redacted]) complessivi € 7.040.375 (5.000.000 + 2.040.375) per causale "reimbursement partiel bond";
- ✓ UF da disposizioni a Banca Lombarda International SA (Lux) di dar seguito "all'operazione di vendita del certificato obbligazionario n. 13, rappresentante nr. 19.250 obbligazioni e del certificato n. 21, rappresentante nr. 18.500 obbligazioni, del tipo V-DAX BULL&BEAR NOTES..." per un corrispettivo complessivo di € 7.040.375;
- ✓ CC da disposizioni a Banca Lombarda International SA (Lux) di dar seguito "all'operazione di acquisto del certificato obbligazionario n. 13, rappresentante nr. 19.250 obbligazioni e del certificato n. 21, rappresentante nr. 18.500 obbligazioni, del tipo V-DAX BULL&BEAR NOTES..." per un corrispettivo complessivo di € 7.040.375;
- ✓ CC da incarico a Banca Lombarda International SA (Lux) di pagare a UF (IBAN [redacted]) € 7.040.375 per causale "V-DAX BULL&BEAR NOTES, da Euro 100,00 della Serie n°1 - Tranche n° 1".

operazioni di giro al termine delle quali rimanevano nella disponibilità di C. [redacted] schermato da Unione Fiduciaria spa, le somme di euro 1.100.000 in data 21.12.06 e di euro 1.777.000 in data 25.6.07 (e in capo a Titris euro 265.000 nel 2006 e di euro 388.000 nel 2007)

con le aggravanti di aver commesso il fatto in cinque o più persone e di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 dell'essere stato il fatto commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

In Milano e Lussemburgo dall' 11.6.06 al 25.6.07

G. [redacted] (nei cui confronti si procede separatamente), R. [redacted], T. [redacted], 32) reato p.p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 D.L.vo 74/00, perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, agendo in concorso tra loro,

- G. [redacted] in qualità di [redacted] di EIDA spa sottoscrittore delle relative dichiarazioni fiscali

- R. [redacted] D. [redacted] in qualità di [redacted] di RENCO spa, per aver organizzato l'operazione unitamente a T. [redacted]

- T. [redacted] P. [redacted] L. [redacted] in qualità di [redacted] di Unicredit Luxembourg, per aver pianificato i passaggi formali dell'operazione e mantenuto i contatti operativi con C. [redacted], N. [redacted] e gli altri [redacted] della J&BE International SA,

in concorso quanto meno con P. [redacted] A. (decaduto), all'epoca [redacted] di RENCO spa, sottoscrittore del consultancy agreement sotto indicato e delle dichiarazioni fiscali di RENCO spa

agendo al fine di evadere le imposte sui redditi di RENCO spa, corrente in San Donato Milanese e di EIDA spa, corrente in Milano, via Adige n. 20, controllante Renco spa, consolidante fiscale,

indicavano nelle dichiarazioni fiscali di RENCO spa e di EIDA spa relative agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sotto indicate emesse da J&BE International SA in esecuzione di un consultancy agreement fittizio sottoscritto in data 9.2.06 tra Renco spa e J&BE International SA:

data	destinataria	Importo
05/12/2006	Renco Belgium Branch	€ 317.704,95
05/03/2007	Renco Belgium Branch	€ 151.660,51
06/09/2007	Renco Belgium Branch	€ 194.374,77

5. 

07/11/2007	Renco Belgium Branch	€ 736.776,55
	Renco Belgium Branch	€ 294.710,62
	Renco Belgium Branch	€ 294.710,62
14/04/2008	Renco Belgium Branch	€ 379.022,71
21/07/2008	Renco Belgium Branch	€ 244.486,46
15/10/2008	Renco Belgium Branch	€ 97.696,70
24/02/2009	Renco Belgium Branch	€ 50.947,96
11/09/2009	Renco Belgium Branch	€ 120.771,77

Con l'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 dell'essere stato il fatto commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

In Milano e San Donato Milanese dal 4.7.2007 al 24.9.2010

J. A. C. L. (nei cui confronti si procede separatamente). R. T. 33) reato p. e p. agli artt. 110, 112 n. 1 81 cpv. e 646, 61 nr. 11 e nr. 7 c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, agendo in concorso tra loro:

J. A. C. L. F. in qualità di A. di fatto della J&BE International SA.

R. D. in qualità di Renco, per aver organizzato l'operazione unitamente a T.

T. C. L. in qualità di F. di Unicredit Luxembourg, per aver pianificato i passaggi formali dell'operazione e mantenuto i contatti operativi con C. N. e gli altri amministratori della J&BE International SA.

in concorso quanto meno con P. A. (deceduto), all'epoca di Renco spa, sottoscrittore del consultancy agreement sotto indicato.

per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, si appropriavano della somma complessiva di euro 2.293.442,38 (euro 317.705 nel 2006, euro 1.082.812 nel 2007, euro 721.206 nel 2008, euro 171.720 nel 2009) della Renco spa, della quale gli amministratori della predetta avevano il possesso in ragione delle loro qualifiche, ricevendo, senza alcuna giustificazione reale e con l'apparente motivazione di eseguire un consultancy agreement fittizio sottoscritto in data 9.2.06 tra Renco spa e J&BE International SA collegato al progetto "Zelzate Compression Station" in costruzione in Belgio presso Fluxis SA, pagamenti di pari importo dai conti correnti della Renco spa al conto corrente acceso presso Banca Lombarda International S.A. (ora UBI Banca International S.A.) con beneficiario economico J&BE International SA (Iban (

Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone con abuso di prestazione d'opera e per avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Pesaro e Lussemburgo dal 5.12.2006 al 23.10.2009

J. A. C. L. (nei cui confronti si procede separatamente). R. T.

34) reato di cui agli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 - quanto al solo J. A. per aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività dei concorrenti - 81 cpv. c.p., 12 quinquies D.L.vo 306/92, perché in concorso tra loro.

J. A. C. L. F. in qualità di di fatto della J&BE International SA, nonché quali effettivi gestori e comunque fornitori delle società veicolo offshore Brokhills Investments SA e Systematic Enterprises LLC.

-R. D. in qualità di di Renco, per aver organizzato l'operazione unitamente a T.

6

-T. P. di Unicredit Luxembourg, per aver pianificato i passaggi formali dell'operazione e mantenuto i contatti operativi con C. N. e gli altri amministratori della J&BE International SA.

In concorso quanto meno con P. A. (deceduto), all'epoca di Renco spa, sottoscrittori del consultancy agreement sotto indicato.

con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.:

-avendo in precedenza accreditato a J&BE International SA disponibilità di denaro pari a euro 2.293.442,38 (euro 1.400,51 nel 2007, euro 721.206 nel 2008, euro 171.720 nel 2009) trasferendo tali somme dalla Renco spa alla predetta J&BE International SA con l'apparente motivazione di pagare commissioni passive in esecuzione di un consultancy agreement fittizio sottoscritto in data 9.2.06 tra Renco spa e J&BE International SA collegato al progetto "Zelzate Compression Station" in costruzione in Belgio, stazione appaltante Fluxis Sa.

-attribuivano quindi fittiziamente a fine di ulteriore riciclaggio e reimpiego il 97% dei fondi provenienti da Renco alla società panamense Brokhills Investments SA e alla società statunitense Systematic Enterprises LLC, pari complessivi euro 2.121.014,73, che, in base ad un contratto fittizio concluso il 9.2.07 tra Brokhills e J&BE, trasferivano dal conto J&BE International SA sui seguenti conti lussemburghesi e inglesi:

 (Brokhills).

 (Brokhills).

 (AI K).

 (Systematic Enterprises LLC)

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in cinque o più persone e di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 dell'essere stato il fatto commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

In Lussemburgo e Regno Unito dal 5.12.2006 al 23.10.2009

R

33) Reato di cui agli artt. 110, 319, 321, 322 bis co. 2 n. 2 c.p.; 3 e 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 perché, agendo in concorso quanto meno con P. A. (deceduto), all'epoca di Renco spa, corrispondevano estero su estero almeno euro 151.660,51 ad A.

A. K. figlio di A. K. Presidente di regione semi-autonoma della al fine di procurare a Renco Zanzibar Ltd - posseduta al 99% da Renco spa - indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali ed in particolare per procurare a Renco Zanzibar Ltd l'estensione del terreno ubicato in Nungwi - Zanzibar concesso a Renco Zanzibar Ltd in "Land Lease Agreement" (Title Plan No DP. 429 2000 in Nungwi) dal Governo di Zanzibar sul quale Renco aveva edificato il resort "La Gemma dell'Est Beach Hotel"

Con l'aggravante dell'essere stato il fatto commessi con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

In San Donato Milanese, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito e Zanzibar in data non meglio accertata, successiva al 24.10.07

Indicare le parti civili costituite per imputazioni estranee all'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.n.:

1. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non presente, domicilio ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio dell'avv. studio in presente:

2. Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma in via Nazionale n. 91, non presente, domicilio ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio dell'avv. presente:



Identificate le seguenti persone offese:

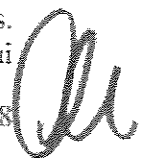
1. Agenzia delle Entrate. Direzione Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Milano in via Manin n. 25, non presente.
2. L'Elite srl e l'Elite Due srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Conegliano in via Alfieri n. 1, non presente.
3. Sitrex srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Città di Castello (PG), frazione Trestina, viale Grecia n. 22, non presente, domicilio ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio dell'avv. [redacted] studio in [redacted] non presente;
4. Reno srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Segrate (MI), Palazzo Verrocchio, Centro Direzionale Milano 2, non presente.
5. Holding dei Sapori spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Vicenza, Strada Statale Padane verso Verona n. 6, non presente.
6. Meritalia spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Meda (MB) in via Trento n. 68, non presente.
7. Robofin srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Modena in via Corassori n. 72, non presente.
8. Taurinorum srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Fano (PS) in via Einaudi n. 12, non presente.
9. Euroflex spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Susegana (TV) in via dei Colli n. 153, non presente.
10. G&G Immobiliare sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Asti in via Palazzo di Città n. 11, non presente.
11. Lavorwash spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Suzzara (MN) in via Liguria n. 7 A/B, non presente.
12. API Raffineria di Ancona spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Falconara Marittima (AN) in via Flaminia n. 685, non presente.
13. Renco spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in San Donato Milanese (MI) in via Bruxelles n. 3/A, non presente.
14. Repubblica Unità della Tanzania, in persona del Governo pro-tempore, domiciliato in Roma in viale Cortina d'Ampezzo n. 185 presso l'Ambasciata della Repubblica Unità della Tanzania, non presente.
15. Fallimento "Azzurra Produzioni Cinematografiche srl", in persona del curatore del fallimento, prof. [redacted] studio in [redacted] non presente;

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza preliminare i difensori e procuratori speciali degli imputati C... M... C... M... R... D... T... P..., nonché della persona giuridica R... M... J... Sgr Spa chiedevano, rispettivamente, l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e della sanzione ex art. 63 d.l.vo 231/2001 ed il P.M. prestava il proprio consenso.

Le parti si accordavano nei termini di seguito esposti.

Per G... M... e C... M... la pena finale di cui chiede l'applicazione è pari a mesi undici di reclusione ciascuno, subordinata alla sospensione condizionale della pena, così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.lgs. 306/92: 2 anni di reclusione (24 mesi); aumentata per la circostanza aggravante di cui

8 

all'art. 4 l. 146/2006: 2 anni e 9 mesi (33 mesi); diminuita per la circostanza attenuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6 c.p., in considerazione del versamento di € 1.945.536,58 all'Agenzia delle Entrate (con effetto anche ex art. 13 D.lgs. 74/2000): anni 1 e mesi 10 di reclusione (22 mesi); diminuita ex art. 62 bis c.p.: anni 1 mesi 3 di reclusione; aumentata per la continuazione con il delitto di cui all'art. 2 d.l.vo 74/2000: anni 1 e mesi 4 di reclusione; ridotta, infine, come sopra per il rito.

In primo luogo, deve rilevarsi che gli imputati C. M. e M. hanno provato di aver provveduto al pagamento del debito erariale per l'importo di € 1.945.536,58 (cfr. quietanze di pagamento allegate all'istanza di patteggiamento), mentre per il residuo debito – per il quale hanno concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di ammortamento con rateizzazione in due anni – hanno fornito garanzia, mediante fideiussione bancaria.

In ragione di quanto precede, l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p. deve ritenersi ammissibile.

Ebbene, sulla base degli atti, si ritiene non doversi pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato, dei relativi seguiti ed allegati:

- informative N.O.R. CC Arona
- informative Nucleo PT Novara
- informative Nucleo PT Milano
- trascrizioni conversazioni telefoniche
- trascrizioni conversazioni tra presenti di cui a supporti audio forniti da A.G.
- verbali perquisizioni e sequestro
- documentazione in sequestro
- note dell'Agenzia delle Entrate
- consulenze tecniche dei consulenti tecnici dott. () e dott. ()
- relazioni dell'amministratore giudiziario avv. ()
- relazioni del commissario liquidatore dott. ()
- documentazione trasmessa dal Lussemburgo e dal Regno Unito
- interrogatori e memorie di J. A. B. M. G. A. G. E. G. C. S. G. B. L. D'A. S. C. G.
- sommarie informazioni Z. N. C. C. M. L. S. M. P. (ecc.).
- Relazione ex art. 33 l.f. Fallimento Azzurra Produzioni Cinematografiche srl.

Quanto alla pena concordata dalle parti, essa, tenuto anche conto della diminuzione per il rito, appare correttamente determinata e congrua al fatto contestato, tenuto conto della personalità degli imputati e delle modalità del fatto.

Agli imputati possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione, oltre che della loro incensuratezza, anche del comportamento collaborativo dimostrato con l'A.G..

I reati sono unificati da un medesimo disegno criminoso, costituendo il frutto dell'ideazione e della volizione di uno scopo unitario, di un programma complessivo in cui si collocano le singole azioni.

Le medesime ragioni che hanno indotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche consentono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non si procede – allo stato - alla confisca, prevista dal d.l.vo 74/2000, atteso che gli imputati, da un lato, hanno in parte pagato il debito erariale (Cass. Sez. II, 9 settembre 2015, n. 36444), e, dall'altro, si sono impegnati a versare ratealmente il residuo, garantito peraltro mediante fideiussione bancaria: in proposito, si rileva che il secondo comma dell'art. 12 bis d.l.vo 74/2000 – così come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (in SO n. 55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n. 233), in vigore dal 22 ottobre 2015 – prevede che *la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro e che possa essere poi disposta in caso di mancato pagamento*.

Difettano in atti elementi che consentano di individuare beni o altre utilità di cui gli imputati abbiano disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies d.l.vo 306/92; peraltro, il profitto del reato è coinciso con l'illecito risparmio fiscale, sicchè neppure sottotale profilo deve procedersi a confisca, in ragione di quanto poc'anzi esposto.

Per RL DC la pena finale di cui chiede l'applicazione è pari ad **anni uno e mesi quattro di reclusione**, subordinata alla **sospensione condizionale della pena**, così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. 12 quinquies d.l.vo 306/92, aggravato ex art. 4 l. 146/2006, anni due e mesi otto di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi dieci ex art. 62 bis c.p., aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni due di reclusione (aumenti di pari misura per ciascun reato satellite), ridotta come sopra per il rito.

Ebbene, sulla base degli atti, si ritiene non doversi pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato, dei relativi seguiti ed allegati:

- informative N.O.R. CC Arona
- informative Nucleo PT Novara
- informative Nucleo PT Milano
- trascrizioni conversazioni telefoniche
- trascrizioni conversazioni tra presenti di cui a supporti audio forniti da AC
GI
- verbali perquisizioni e sequestro
- documentazione in sequestro
- note dell'Agenzia delle Entrate
- consulenze tecniche dei consulenti tecnici dott. e dott.
- relazioni dell'amministratore giudiziario avv.
- relazioni del commissario liquidatore dott.
- documentazione trasmessa dal Lussemburgo e dal Regno Unito
- interrogatori e memorie di JC AC BC MC GC AC GC EC GC SC BC LC DC AC SC GC GC
- sommarie informazioni ZC PC CC MC LC SC MC PC (ecc.).
- Relazione ex art. 33 l.f. Fallimento Azzurra Produzioni Cinematografiche srl.

Quanto alla pena concordata dalle parti, essa, tenuto anche conto della diminuzione per il rito, appare correttamente determinata e congrua al fatto contestato, tenuto conto della personalità dell'imputato e del ruolo concretamente svolto dall'imputato.

Deve altresì darsi atto che l'imputato, formulando l'accordo sulla pena ex art. 444 ss. c.p.p., ha altresì implicitamente rinunciato alla prescrizione in relazione al capo 33) per le condotte commesse sino al 30.7.2008 (*“La prescrizione, ancorché maturata*

antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva" Sez. 4, Sentenza n. 51792 del 30/09/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261570), circostanza di cui si deve pure tener conto nella valutazione della congruità della pena applicanda.

All'imputato possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione, oltre che dell'incensuratezza, anche del comportamento collaborativo dimostrato con l'A.G..

I reati sono unificati da un medesimo disegno criminoso, costituendo il frutto dell'ideazione e della volizione di uno scopo unitario, di un programma complessivo in cui si collocano le singole azioni.

Le medesime ragioni che hanno indotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche consentono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non si procede – allo stato - alla confisca, prevista dal d.l.vo 74/2000, atteso che l'imputato, da un lato, ha aderito al verbale di contestazione ex art. 5 *bis* d.l.vo 218/1997, e in parte già pagato il debito erariale (Cass. Sez. II, 9 settembre 2015, n. 36444) e, dall'altro, si è impegnato a versare il residuo, garantito peraltro mediante fidejussione bancaria: in proposito, si rileva che il secondo comma dell'art. 12 *bis* d.l.vo 74/2000 – così come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (in SO n. 55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n. 233), in vigore dal 22 ottobre 2015 – prevede che *la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro e che possa essere poi disposta in caso di mancato pagamento*.

Si deve, invece, procedere, ai sensi dell'art. 322 *ter*, comma secondo, c.p., alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 322 *bis* comma 2 n. 2, c.p., da determinarsi nella somma di € 151.660,51. La confisca deve essere effettuata per equivalente, consistendo il profitto del reato in denaro, che si è confuso con il patrimonio dell'imputato. Al riguardo – ai fini dell'esecuzione della presente statuizione, si dà atto che l'imputato ha documentato di aver bonificato al FUG la somma di € 151.660,51.

In relazione al capo 34), non potendosi allo stato determinare il profitto del reato, è preclusa la disposizione di alcuna confisca.

Difettano in atti elementi che consentano di individuare beni o altre utilità di cui gli imputati abbiano disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, confiscabili ai sensi dell'art. 12 *sexies* d.l.vo 306/92.

Per **T() P. 2** la pena finale di cui chiede l'applicazione è pari ad **anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione**, subordinata alla **sospensione condizionale della pena**, così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. 12 *quinqüies* d.l.vo 306/92, aggravato ex art. 4 l. 146/2006, anni due e mesi otto di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi nove e giorni dieci ex art. 62 *bis* c.p., aumentata ex art. 81 *cpv*, c.p. ad anni uno e mesi dieci di reclusione (aumenti di pari misura per ciascun reato satellite), ridotta come sopra per il rito.

Ebbene, sulla base degli atti, si ritiene non doversi pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato, dei relativi seguiti ed allegati:

- informative N.O.R. CC Arona
- informative Nucleo PT Novara
- informative Nucleo PT Milano
- trascrizioni conversazioni telefoniche



- trascrizioni conversazioni tra presenti di cui a supporti audio forniti da Ar [redacted] >
- verbali perquisizioni e sequestro
- documentazione in sequestro
- note dell'Agenzia delle Entrate
- consulenze tecniche dei consulenti tecnici dott. [redacted] e dott. [redacted]
- relazioni dell'amministratore giudiziario avv. [redacted]
- relazioni del commissario liquidatore dott. [redacted]
- documentazione trasmessa dal Lussemburgo e dal Regno Unito
- interrogatori e memorie di Jc [redacted] A [redacted] B [redacted] M [redacted] G [redacted] A [redacted] G [redacted] E [redacted] G [redacted] C [redacted] S [redacted] G [redacted] B [redacted] L [redacted] D'Ag [redacted] Sr [redacted] C [redacted] G [redacted]
- sommarie informazioni Z [redacted] N [redacted] C [redacted] M [redacted] L [redacted] M [redacted] P [redacted] (ecc.).
- Relazione ex art. 33 l.f. Fallimento Azzurra Produzioni Cinematografiche srl.

Quanto alla pena concordata dalle parti, essa, tenuto anche conto della diminuzione per il rito, appare correttamente determinata e congrua al fatto contestato, tenuto conto della personalità dell'imputato e delle modalità del fatto.

Deve altresì darsi atto che l'imputato, formulando l'accordo sulla pena ex art. 444 ss. c.p.p., ha altresì implicitamente rinunciato alla prescrizione in relazione al capo 33) per le condotte commesse sino al 30.7.2008 (*"La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva"* Sez. 4, Sentenza n. 51792 del 30/09/2014 Ce. (dep. 12/12/2014) Rv. 261570), circostanza di cui si deve pure tener conto nella valutazione della congruità della pena applicanda.

All'imputato possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione, oltre che dell'incensuratezza, anche del comportamento collaborativo dimostrato con l'A.G..

I reati sono unificati da un medesimo disegno criminoso, costituendo il frutto dell'ideazione e della volizione di uno scopo unitario, di un programma complessivo in cui si collocano le singole azioni.

Le medesime ragioni che hanno indotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche consentono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In relazione al capo 34), come già rilevato con riferimento a R [redacted], non potendosi allo stato determinare il profitto del reato, è preclusa la disposizione di alcuna confisca.

Difettano in atti elementi che consentano di individuare beni o altre utilità di cui gli imputati abbiano disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies d.l.vo 306/92.

Per tutti gli imputati sopra menzionati segue per legge la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002.

Per R [redacted] M [redacted] J [redacted] Sgr P.A. la sanzione finale di cui chiede l'applicazione è pari ad € 140.000 (centoquarantamila), così determinata: sanzione base calcolata nella misura di € 420 a quota (ex art 10 e 11 d.lgs. 231/2001) per 400 quote (art.

25 octies d.lgs. 231/2001); uguale ad € 168.000.00; aumentata ex art. 21 d.lgs. 231/2001: uguale ad € 210.000.00; ridotta ex art. 63 d.lgs. 231/2001: uguale ad € 140.000.00.

Anche nel caso in esame, sulla base degli atti, si ritiene non doversi pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato, dei relativi seguiti ed allegati:

- informative N.O.R. CC Arona
- informative Nucleo PT Novara
- informative Nucleo PT Milano
- trascrizioni conversazioni telefoniche
- trascrizioni conversazioni tra presenti di cui a supporti audio forniti da A. Gi.
- verbali perquisizioni e sequestro
- documentazione in sequestro
- note dell'Agenzia delle Entrate
- consulenze tecniche dei consulenti tecnici dott. () e dott. ()
- relazioni dell'amministratore giudiziario avv. ()
- relazioni del commissario liquidatore dott. ()
- documentazione trasmessa dal Lussemburgo e dal Regno Unito
- interrogatori e memorie di J. A. B. M. G. A. G. E. G. C. S. G. B. L. D'Ac. S. C. G.
- sommarie informazioni Z. N. C. C. M. L. S. M. P. (ecc.).
- Relazione ex art. 33 l.f. Fallimento Azzurra Produzioni Cinematografiche srl.

Quanto alla sanzione concordata dalle parti, essa, tenuto anche conto della diminuzione per il rito, appare correttamente determinata e congrua al fatto contestato.

In particolare, la difesa ha documentato come in data 11.9.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la messa in liquidazione coatta amministrativa della società, documentando altresì come l'attività liquidatoria si accinga a concludersi con un saldo attivo di circa € 1.661.000.00, somma inferiore al capitale sociale con il quale la società era stata costituita (pari ad € 2.000.000.00), circostanza che induce ad escludere che la società abbia tratto profitto dal reato, di tal che non si procede ad alcuna confisca.

L'assenza di profitto in capo alla società esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive in via definitiva, previste dall'art. 16 d.l.vo 231/2001, di tal che è rispettato altresì il presupposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 63 cit..

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 ss. c.p.p.

A P P L I C A

Sull'accordo tra le parti a:

C. M. la pena di mesi undici di reclusione;

C. M. la pena di mesi undici di reclusione;

R. D. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;

T. P. la pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione.

Pena sospesa e non menzione per tutti i predetti imputati.

Visto l'art. 322 ter, comma secondo, c.p.,

dispone

la confisca per equivalente dei beni di proprietà dell'imputato R.) D. sino all'ammontare di € 151.660,51.

Visto l'art. 63 d.l.vo 231/2001

APPLICA

Sull'accordo tra le parti a R.) M.) J.) Sgr P.a. la sanzione pecuniaria di € 140.000 (centoquarantamila).

Della presente sentenza, con motivazione contestuale, è stata data lettura alle parti in udienza.

Milano, 29 gennaio 2016

Il Giudice
Laura Anna Marchiondelli

DEPOSITATO IN UDIENZA

IL 29/01/2016 mediante l'ufficiale

IL CANCELLIERE
Maria TARTAGLIONE

SENTENZA DIVENUTA
IRREVOCABILE IL 18/2/2016

x tutti

12 MAG. 2016

I.e-uff. Esecuz. Proc. Rep. Sede
- Questura di Milano
- Uff. Recupero crediti Trib.
- Spintola giustizia ex 3472 BAK/Sede
Mod D-causale (E. 151.660,51)
Fuggt. 615/16 (su SIEP).

IL CANCELLIERE
Sara SABATO